

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2023, n. 1902

“Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 “Norme in materia di controlli”. Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Com'è noto la Regione Puglia detiene partecipazioni di controllo nelle seguenti società:

1. InnovaPuglia S.p.A., Società *in house* (controllata al 100% da Regione Puglia);
2. PugliaSviluppo S.p.A., Società *in house* (controllata al 100% da Regione Puglia);
3. Acquedotto Pugliese S.p.A. (controllata al 100% da Regione Puglia);
4. Puglia Valore immobiliare s.r.l., Società di cartolarizzazione (controllata al 100% da Regione Puglia);
5. Aeroporti di Puglia S.p.A. (controllata al 99,59% dalla Regione Puglia);
6. Terme di Santa Cesarea S.p.A. (controllata al 50,49% dalla Regione Puglia).

La L.R. n. 26/2013 - *Norme in materia di controlli* - dispone, all'art. 25, che alla Regione Puglia competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, delle Agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo e, per tali finalità, esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

In particolare, per le Società *in house* e le Società controllate (di seguito Società), la “*governance*” è esercitata dalla Giunta regionale e dalle strutture amministrative competenti *ratione materiae*, attraverso attività di esame, indirizzo e verifica.

In considerazione della circostanza che, in relazione alle specifiche attività svolte dalle precitate Società, vi sono diverse strutture amministrative regionali coinvolte nelle funzioni di monitoraggio e controllo di natura trasversale, la Giunta regionale, al fine di garantire una maggiore omogeneità regolamentare ed un più organico raccordo operativo, con deliberazione n. 812/2014 “*Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 “Norme in materia di controlli”. Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia*”, ha approvato le Linee di indirizzo per le precitate Società.

Tanto premesso, in attuazione dell'art. 16 della legge delega n. 124/2015 c.d. legge Madia è stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23 settembre 2016, aggiornato da ultimo dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo, al contempo, alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti.

Ad integrare la normativa è intervenuto il D.lgs. n. 50/2016, recante “*Il Codice dei contratti pubblici*”, che ha recepito la nuova disciplina in materia di “*in house providing*” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, successivamente novellato dal D. Lgs. n. 36/2023, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”.

A seguito, pertanto, dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento, si rende opportuno aggiornare le previsioni di cui alla DGR n. 812/2014, applicabili, a decorrere dall'esercizio 2024 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, alle Società controllate dalla Regione Puglia dettagliate nelle "Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house.", allegato A) al presente documento per farne parte integrante e sostanziale, ripartendo altresì la competenza *ratione materiae* tra le diverse Direzioni di Dipartimento, come di seguito individuate:

Società Controllata	Dipartimento Competente
InnovaPuglia S.p.A.	Dipartimento Sviluppo Economico
PugliaSviluppo S.p.A.	Dipartimento Sviluppo Economico
Acquedotto Pugliese S.p.A.	Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Aeroporti di Puglia S.p.A.	Dipartimento Mobilità
Puglia Valore immobiliare Società di Cartolarizzazione s.r.l.	Segreteria Generale della Presidenza
Terme di Santa Cesarea S.p.a.	Dipartimento Sviluppo Economico

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare le "Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house", di cui all'Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare la competenza *ratione materiae* alle diverse Direzioni di Dipartimento, come individuate in narrativa;
3. di autorizzare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, quale struttura competente in materia di controlli sugli enti partecipati, a predisporre ed approvare appositi modelli contenenti le informazioni ed i dati ritenuti utili a presidiare la corretta gestione delle società controllate e partecipate;
4. di stabilire che l'applicazione delle nuove Linee di Indirizzo decorrerà a partire dall'esercizio 2024;
5. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di notificare il presente provvedimento alle Società *in house* e controllate della Regione Puglia, ai Direttori di Dipartimento competenti per materia, al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
P.O. Assistente specialista controlli
organismi e società partecipate
(Federica Bozzo)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Giuseppe D. Savino)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. di approvare le "Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società *in house*", di cui all'Allegato A) al presente provvedimento per farne parte

- integrante e sostanziale;
2. di demandare la competenza *ratione materiae* alle diverse Direzioni di Dipartimento, come individuate in narrativa;
 3. di autorizzare la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, quale struttura competente in materia di controlli sugli enti partecipati, a predisporre ed approvare appositi modelli contenenti le informazioni ed i dati ritenuti utili a presidiare la corretta gestione delle società controllate e partecipate;
 4. di stabilire che l'applicazione delle nuove Linee di Indirizzo decorrerà a partire dall'esercizio 2024;
 5. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di notificare il presente provvedimento alle Società *in house* e controllate della Regione Puglia, ai Direttori di Dipartimento competenti per materia, al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE



Regione Puglia

Allegato A)



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
15.12.2023
12:21:58
UTC

Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house

Art. 1**Campo di applicazione**

1. Nel rispetto dei principi di cui allo Statuto regionale, in particolare dell'art. 44, comma 4, lett. d) dello Statuto, la Regione Puglia esercita la vigilanza sulle Società controllate e sulle Società *in house*.
2. In attuazione dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 le presenti linee dettano gli indirizzi per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia sulle Società controllate e sulle Società *in house*, affinché nel rispetto della normativa europea e nazionale di settore, perseguano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché, per le società *in house*, di pareggio di bilancio.
3. La Regione Puglia conforma l'esercizio dei diritti di socio ai principi di cui alle presenti disposizioni anche nelle società nelle quali la partecipazione non consente il controllo.

Art. 2**Definizioni**

1. Ferma restando la competenza del legislatore nazionale, a meri fini di chiarezza normativa si forniscono le seguenti definizioni per la delimitazione del campo di applicazione delle presenti disposizioni.
2. Sono **Società controllate** quelle nelle quali la Regione detenga in toto o in misura maggioritaria il capitale sociale e nelle quali eserciti un potere di controllo nei confronti dell'organo assembleare della società, secondo la nozione stabilita dall'art. 2359, del Codice Civile.
3. Sono **Società in house** quelle nelle quali la Regione esercita il controllo analogo, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e nelle quali la Regione detiene la totalità del capitale sociale ovvero una quota nelle ipotesi di Società *in house* a partecipazione pubblica plurisoggettiva.
4. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo la Regione:
 - a) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi strategici e operativi e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
 - b) esercita attività di controllo forte, con poteri di ispezione e verifica, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione delle attività finanziarie e gestionali, anche dell'attività ordinaria.
5. Sono **Società partecipate** quelle nelle quali la Regione detiene una quota di partecipazione non maggioritaria e che comunque non garantisce il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 3**Sistema di Governance**

1. La *governance* delle Società *in house* e controllate viene esercitata nel rispetto del riparto di competenze tra Giunta regionale e struttura/organo amministrativa/o.
2. L'esercizio delle attività amministrative è assegnato alle Direzioni di Dipartimento competenti *ratione materiae*, le quali operano, d'intesa con la struttura regionale cui sono attribuite le funzioni di programmazione, monitoraggio, controllo e audit nei confronti delle Società controllate e *in house*.
3. La *governance* delle Società controllate e delle Società *in house* si conforma ai seguenti principi:
 - a. conformità dello Statuto al dettato normativo vigente;
 - b. contenimento dei costi interni e miglioramento della efficienza;
 - c. attuazione di procedure di verifica e revisione della spesa per il miglioramento dei risultati di gestione;
 - d. perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso iniziative idonee allo scopo in un'ottica di armonizzazione e consolidamento con l'Amministrazione regionale;
 - e. per le sole Società *in house*, svolgimento in via esclusiva di attività strumentali alle finalità dell'Ente Regione o comunque previste dalla normativa vigente per dette tipologie di società;
 - f. indirizzi in materia di politiche retributive, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016;
 - g. vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento incarichi, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016;
 - h. affidamenti di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture e per l'affidamento di lavori.
4. Gli organi di amministrazione e di direzione delle Società *in house* e delle Società controllate uniformano la propria attività ai principi di cui al comma 3.
5. Nell'ipotesi di Società *in house* a partecipazione pubblica plurisoggettiva, la *governance* al fine del controllo analogo è esercitata dalla Regione Puglia previa intesa con gli altri soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni di cui alle presenti Linee di indirizzo.
6. Le strutture regionali competenti, per peculiari esigenze istruttorie, si avvalgono del supporto dell'Avvocatura regionale nonché del competente Dipartimento in materia di personale.

Articolo 4**Controlli ex ante e contestuali**

1. Le Direzioni di Dipartimento competenti *ratione materiae* assegnano ad una struttura amministrativa incardinata al proprio interno le funzioni di indirizzo e di programmazione sui seguenti ambiti di attività:
 - a) verifica della coerenza dei piani industriali pluriennali con la *mission* dell'ente e le linee programmatiche adottate dal governo regionale;
 - b) verifica del piano annuale delle attività;
 - c) controllo preventivo della consistenza del budget in relazione alle risorse assegnate in sede di bilancio regionale per il corrispondente esercizio;
 - d) monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed obiettivi gestionali assegnati al fine di verificarne il loro raggiungimento.

2. La struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati opera d'intesa con le strutture indicate ai precedenti commi e cura, in particolare, le istruttorie relative a:
 - a) approvazione del budget economico e del bilancio di esercizio;
 - b) definizione delle dinamiche contabili che incidono sul patrimonio;
 - c) monitoraggio, almeno semestrale, della situazione economica e finanziaria delle Società;
 - d) controllo ed autorizzazione preventiva alla realizzazione delle "*operazioni rilevanti*" di cui al successivo art.5, comma 3, lettere b), c), d), e), f), g);
 - e) monitoraggio inerente la programmazione del Piano dei Fabbisogni pluriennale delle Società e aggiornamento del Piano annuale di cui esso si compone, anche con il supporto tecnico-amministrativo del Dipartimento competente in materia di personale;
 - f) vigilanza sulla regolare applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 5 **Operazioni rilevanti**

1. Fermi restando i poteri esercitati come socio in base al codice civile, alle leggi speciali e ai singoli statuti societari, la Regione esercita specifici poteri secondo le modalità di cui ai commi successivi sulle operazioni rilevanti di cui art. 25, comma 2 lett. b) della L.r. n. 26/2013.
2. Sono da ritenersi rilevanti le operazioni che determinano un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.
3. Rispondono al criterio di cui al comma 2 e sono operazioni rilevanti i seguenti atti:
 - a) il bilancio di esercizio;
 - b) il piano industriale triennale;
 - c) l'affidamento del servizio di tesoreria;
 - d) l'alienazione o dismissioni di immobili;
 - e) i contratti collettivi aziendali;
 - f) le operazioni che comportino una spesa superiore al 25% del patrimonio netto della società;
 - g) i contratti o convenzioni di finanziamento con istituti di credito di importo superiore al 30% del patrimonio netto della società.

4. Per le Società *in house* la Giunta regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), g), sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae*, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati. A tal fine la Società provvede alla trasmissione degli atti alla Direzione di Dipartimento afferente, la quale provvede entro i successivi 30 giorni.
5. Le Società *in house*, relativamente agli atti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), g), a seguito della preventiva approvazione da parte della Giunta regionale, provvedono alla relativa adozione e, nei successivi 5 giorni, trasmettono, alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati e alla afferente Direzione di Dipartimento, una informativa in merito.
6. Le Società *in house* e le Società controllate sono tenute alla comunicazione del documento di budget annuale alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae*, che provvede ad approvarlo entro 30 gg. dalla ricezione.
7. Per le Società controllate la Giunta regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati congiuntamente con la Direzione di Dipartimento afferente. A tal fine la Società provvede alla trasmissione degli atti alla Direzione di Dipartimento competente, la quale provvede entro i successivi 30 giorni.
8. Le Società controllate relativamente agli atti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), a seguito della preventiva approvazione da parte della Giunta regionale, provvedono alla relativa adozione e, nei successivi 5 giorni, trasmettono, alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati e alla afferente Direzione di Dipartimento, una informativa in merito.
9. Per le Società *in house* e per le Società controllate, relativamente al Bilancio di esercizio, la Giunta regionale, a seguito di preventiva istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, formula indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei soci per la conseguente adozione dell'atto deliberativo.
10. L'adozione di atti costituenti operazioni rilevanti in mancanza di approvazione da parte della Giunta, costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

Articolo 6

Armonizzazione di sistemi contabili

1. In aderenza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed al fine di adottare metodologie e sistemi informativi omogenei per assicurare il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici in linea con le direttive dell'Unione Europea, le Società *in house* e le Società controllate procedono ai necessari adeguamenti a seguito di specifiche indicazioni operative fornite dalla Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta d'intesa dalle strutture regionali competenti *ratione materiae*.

Articolo 7**Organo amministrativo ed Organo di controllo**

1. L'amministrazione delle Società controllate e di quelle *in house* è affidata ad un Organo amministrativo la cui composizione varia da 1 a 5 membri, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. I Collegi Sindacali sono composti da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
2. Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società *in house* e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono requisiti di onorabilità e autonomia, nonché adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.
3. Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, si procede, a seconda dei casi, ai sensi dell'art.11, comma 3, del d.lgs. n.175/2016 e s.m.i..
4. Le nomine relative agli amministratori devono essere effettuate, inoltre, nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d. lgs. n. 39/2013.
5. Non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.
6. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro con la società controllata e che sono allo stesso tempo componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza, salvo che non rinuncino ai compensi dovuti a qualsiasi titolo come amministratore.
7. Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società *in house* e nelle Società controllate e partecipate vanno effettuate nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., dell'art. 6, della Legge n. 162/2021, e, da ultimo, dall'art.13 della Legge Regionale n.35/2021.

Articolo 8**Compensi degli Organi**

1. La determinazione dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi è disciplinata dall'art.11, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 175/2016. In coerenza con gli obblighi di contenimento e revisione della spesa pubblica, nonché in relazione alle modalità di quantificazione dei compensi degli amministratori delle società improntati su criteri oggettivi, misurabili e correlati al merito, la

Giunta Regionale all'atto della designazione determina l'ammontare del compenso complessivo, dell'organo di amministrazione.

2. Fermo restando l'ammontare del compenso complessivo determinato con le modalità di cui al punto precedente, in caso di nomina di organo di amministrazione collegiale ai sensi dell'art.11 comma 7 del d.lgs. n. 175/2016 il compenso, di cui al comma 1, è ripartito – proporzionalmente ed in ragione delle deleghe e dei poteri attribuiti – fra i componenti dell'organo medesimo, tenendo conto delle responsabilità e del ruolo attribuito.
3. Ai sensi della normativa vigente il compenso determinato in base ai commi 1 e 2 è sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
4. I compensi annui lordi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati in conformità al disposto normativo previsto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*" ed avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), e tenendo comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n.1 del 4 gennaio 2011. Resta salva la facoltà riconosciuta a ciascuna Società, nei limiti della propria autonomia regolamentare, e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge, di individuare autonomamente la modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dall'Organo dei Revisori, nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, ove tale figura sia prevista, va individuato con procedure selettive fra persone che possiedano adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.
2. La retribuzione del Direttore Generale non è di norma superiore al trattamento economico complessivo, ivi compresa la quota di indennità variabile, riconosciuto alle strutture di vertice amministrativo della Regione.
3. L'Organo deputato, in sede di designazione può, con provvedimento motivato rispetto alla complessità delle funzioni, derogare ai suddetti limiti.

Articolo 10

Linee guida per l'adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001

1. Le Società *in house* e le Società controllate conformano il proprio modello di organizzazione di cui al D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 e s.m.i. alle linee guida regionali, prevedendo in particolare
 - un codice etico in cui sono rappresentati i principi generali di trasparenza, correttezza e lealtà ai quali si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari e dell'attività;

- un sistema di controllo interno volto a monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa e di affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, nonché il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
 - le linee di condotta al fine di introdurre regole specifiche per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di illeciti, nonché a salvaguardia del patrimonio sociale;
 - schemi di controllo interno elaborati per tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali; tali schemi si sostanziano in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i possibili illeciti che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire tali rischi, nonché appositi flussi informativi verso la struttura regionale competente al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione;
 - un Organismo di Vigilanza.
2. I componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al D.lgs. n. 231/2001, devono essere individuati con procedure che garantiscano la trasparenza; il compenso annuo lordo per l'intero Organismo di Vigilanza, omnicomprensivo di rimborso spese e oneri, agli stessi riconosciuto non potrà in alcun caso essere superiore al 25% della retribuzione del Direttore Generale così come fissata dal comma 2 dell'art. 9, esclusa l'indennità variabile.

Articolo 11

Appalti

1. Le Società controllate e le Società *in house* sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui D.Lgs.n.36/2023 , e s.m.i.
2. Le società di cui al comma 1 comunicano l'avvenuta approvazione del programma triennale di acquisizione di beni e servizi e del programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali, alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati. Quest'ultima, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di appalti, può proporre modifiche o integrazioni nei 20 giorni successivi alla trasmissione.
3. Le Società controllate e le Società *in house* sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, art. 37, e del D. Lgs n.33/2013:
 - del programma triennale di acquisizione di beni e servizi e del programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali;
 - di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero degli offerenti che hanno partecipato al

procedimento, aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

Articolo 12 **Trasparenza e Anticorruzione**

1. Le Società controllate e le Società *in house* pongono in essere gli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") in materia di trasparenza e anticorruzione, raccordandosi con il Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Le Società *in house* trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, al Responsabile regionale in materia, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti. Il Responsabile regionale può proporre modifiche o integrazioni nei 20 giorni successivi alla trasmissione.
3. Le Società di cui al comma 1 trasmettono al Responsabile regionale in materia la comunicazione sugli adempimenti posti essere in attuazione del Piano.
4. Lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e programmi di formazione viene assicurato dal Network Istituzionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, di cui all'Elaborato II, paragrafo 4, del PTPC approvato con DGR n. 66 del 4 febbraio 2014.

Articolo 13 **Disposizioni relative al personale. Rinvio**

1. In attuazione delle politiche di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale stabilite dalla normativa nazionale, per la disciplina del personale delle Società *in house* e delle Società controllate si rinvia alle Direttive in materia di spese di funzionamento adottate dalla Giunta regionale.
2. Le Società controllate e le Società *in house* garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, in sede di contrattazione di secondo livello, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.

Articolo 14 **Monitoraggio e controllo**

1. Al fine di assicurare la vigilanza sull'andamento delle Società *in house* e sulle Società controllate, queste trasmettono alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati della Regione:
 - a) le informative e la comunicazione di cui ai commi 5, 6, 8 e 9 dell'art. 5;
 - b) eventuali informative da parte degli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connesse all'esercizio delle attività di controllo;
 - c) l'informativa sulla gestione del sistema di deleghe e procure;
 - d) l'informativa sui contenziosi di particolare rilievo.
2. La Struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati:
 - a) dispone la verifica del rispetto dei vincoli in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia per gli organi di amministrazione, direzione e controllo;
 - b) verifica il rispetto delle disposizioni sui limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
 - c) monitora e verifica il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, nonché la conformità dell'operatività delle Società controllate con la normativa di riferimento;
 - d) effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano:
 - gli organi statutari amministrativi e di controllo;
 - la gestione del sistema di deleghe e procure.
3. Le Società *in house*, al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di controlli sull'attività contrattuale, copia degli atti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture di valore superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ai sensi del vigente Codice dei Contratti pubblici; la suddetta struttura effettua controlli con cadenza periodica e segnala eventuali irregolarità alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati.
4. Fermi restando i diritti del socio, per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio e controllo sulle Società *in house*, la competente struttura regionale in materia di controlli sugli enti partecipati può acquisire – anche a campione - i verbali degli organi di amministrazione e le verbalizzazioni delle riunioni del Collegio sindacale. Può altresì richiedere specifiche relazioni, disporre verifiche ed ispezioni ed acquisire documentazione.
5. In caso di motivata necessità, i poteri di cui al comma 4 possono essere esercitati dalla medesima struttura regionale anche sulle Società controllate.
6. In attuazione del co. 6 dell'art. 25 della L. R. n. 26/2013, gli organismi di revisione e certificazione contabile, operanti nella vigilanza sulle Società controllate e sulle Società *in house*, trasmettono, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di adozione, i propri verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino osservazioni sulla regolarità dell'attività con riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione, alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, affinché curi l'istruttoria amministrativa per la Giunta regionale.

7. La struttura competente in materia di controlli sugli enti partecipati riferisce alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine alle attività di monitoraggio e controllo di cui ai precedenti commi.
8. Il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione documentale di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 ovvero la trasmissione di documentazione non veritiera e/o incompleta da parte delle società costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

Articolo 15
Inadempimenti e sanzioni

1. L'inosservanza delle presenti Linee di Indirizzo da parte dell'organo amministrativo si configura come ipotesi di responsabilità amministrativo-gestionale e rappresenta giusta causa ai fini della revoca del mandato.
2. I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull'osservanza di quanto previsto dal presente atto di indirizzo ed a procedere in caso di inadempimento, alle segnalazioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 26/2013 alla competente struttura regionale in materia di controlli sugli enti partecipati, oltre che a quanto previsto dalle norme civilistiche in materia.

Articolo 16
Procedure di verifica

1. La struttura competente in materia di controlli sugli enti partecipati, nell'ambito della propria attività dispone, con cadenza periodica, ulteriori verifiche di natura amministrativo-contabile, mediante compilazione di report sull'andamento finanziario in corso d'anno.